

MARZO - APRILE

2013

INFORMA SALUTE



A CURA DI:



In questo numero:

BOMBOLE GPL: MISURE PREVENTIVE



STRESS LAVORO CORRELATO: VALUTARLO NELLE PICCOLE AZIENDE



5 + 5 REGOLE VITALI PER GLI ELETTRICISTI



ATTREZZATURE DI LAVORO: SPECIFICHE ABILITAZIONI



LE NOTIZIE IN BREVE

CON I COLLEGAMENTI AI SITI DI RIFERIMENTO



LA POSTA DEL RLS: FORMAZIONE RLS E LAVORATORE



Comitato di Redazione:
Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873121

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

BOMBOLE DI GPL: ALCUNE MISURE DI TIPO PREVENTIVO

Per dare qualche informazione relativa alla prevenzione degli incidenti con il GPL possiamo riprendere quanto riportato negli atti del seminario “ Sicurezza nell’uso dei gas compressi e liquefatti”, riportati sul sito dell’Università degli studi di Parma; seminario che si è tenuto al Campus Universitario di Parma il 6 luglio 2010.

Il GPL è una miscela di idrocarburi a basso peso molecolare, proviene dai giacimenti di estrazione del gas metano e del greggio, oppure dalla distillazione del petrolio e viene generalmente commercializzato in



bombole o in piccoli serbatoi. Poiché il GPL allo stato gassoso ha una densità superiore a quella dell’aria in caso di fuoriuscite accidentali tende a concentrarsi ristagnando al suolo e nelle cavità, causando situazioni potenzialmente pericolose.

Per distribuire e contenere il GPL si utilizzano sia serbatoi che bombole. Ci soffermiamo in questo caso sulle bombole mobili che normalmente contengono dai 10 ai 25 kg di gas liquefatto con un riempimento massimo dell’80% del volume. Lo spazio residuo compensa la pressione al variare della temperatura ed evita la fuoriuscita di liquido. La bombola non deve mai essere utilizzata orizzontale o capovolta al fine di evitare l’uscita di gpl in fase liquida.

Riguardo le procedure per il trattamento, la messa in sicurezza e lo smaltimento delle bombole trasportabili e ricaricabili per GPL ricordiamo la nuova edizione della norma UNI EN 12816:2011 che sostituisce la versione del 2002.

Nella norma sono prese in considerazione anche le fasi di rottamazione e di riciclo dei materiali. Ad esempio si indica che per l’eliminazione della bombola è necessario procedere con lo scarico del gas e con lo smontaggio del rubinetto come indicato nella norma stessa, che indica altresì le azioni necessarie per lo stoccaggio delle bombole.



Riportiamo alcune informazioni generali relative all’**uso delle bombole**:

- una bombola di GPL piena deve contenere al massimo l’80% di liquido e il 20% di vapore;
- la bombola deve essere riempita esclusivamente fino all’80% del suo volume. Una bombola riempita completamente può scoppiare;
- le bombole ad uso domestico devono essere sempre acquistate presso i rivenditori autorizzati;
- è estremamente pericoloso e per questo severamente vietato dalla legge riempire le bombole dai distributori di GPL per auto o con mezzi artigianali. Solo gli stabilimenti autorizzati possono riempire le bombole.

Il riempimento abusivo è sanzionato penalmente e con ammenda pecuniaria. La sanzione colpisce direttamente l'utente;

- la bombola vuota non deve essere gettata o abbandonata ma va riconsegnata al rivenditore dal quale si acquista la bombola piena;

- dopo ogni sostituzione della bombola, eseguire la prova di tenuta degli allacciamenti con acqua saponata (mai con fiamma), prima di provare l'accensione degli apparecchi;

- la bombola deve rimanere sempre verticale, con il rubinetto in alto;

- la sostituzione della bombola deve essere eseguita con il rubinetto chiuso;

- non bisogna effettuare la sostituzione in presenza di fiamme scintille o apparecchi elettrici in funzione;


- il tubo flessibile di gomma, di lunghezza non superiore a 1,5 m, deve essere di tipo adatto per GPL, marcato UNI 7140, deve essere controllato frequentemente, non deve presentare strozzature e stiramenti.

Va fissato al portagomma con fascetta di sicurezza e deve essere sostituito entro la data stampigliata sul tubo stesso.

Infine prendiamo qualche spunto per la prevenzione dal documento dal titolo "Esplosioni.

Pericoli e misure di protezione", un documento prodotto da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.

Dopo aver fatto un riassunto delle sostanze infiammabili pericolose e aver affrontato il tema delle esplosioni di recipienti e delle fonti d'innescò, il documento riporta un breve sunto delle misure di protezione contro il pericolo di esplosioni.



Alcune misure di tipo **preventivo**:

- sostituire i liquidi facilmente infiammabili, i gas e le polveri combustibili con sostanze che non formano miscele esplosive;

- utilizzare sistemi chiusi, ossia sistemi volti ad impedire che un'atmosfera potenzialmente esplosiva possa svilupparsi all'esterno;

- aerare i locali e gli ambienti di lavoro allo scopo di evitare o per lo meno limitare la concentrazione e la formazione di atmosfere esplosive. L'eventuale fuoriuscita di gas e vapori di liquidi facilmente infiammabili deve essere sufficientemente diluita";

- "inertizzare le apparecchiature e gli impianti;

- evitare fonti di innesco efficaci: questa misura deve essere sempre applicata, eccetto in quei casi in cui si è certi di evitare l'atmosfera esplosiva. Tuttavia, nella pratica questa misura non è di per sé sufficiente a scongiurare ogni pericolo.

Ricordiamo, per concludere, che in presenza di liquidi facilmente infiammabili o di gas più pesanti dell'aria le aperture per l'evacuazione (ventilazione naturale) e per l'aspirazione devono essere il più vicino possibile al pavimento.

Intervento a cura di dell'ing. Luca Moroni (Gruppo Socogas Spa)



STRESS LAVORO CORRELATO: UN RISCHIO DA NON SOTTOVALUTARE IN TUTTE LE AZIENDE

LINEE OPERATIVE PER LE PICCOLE IMPRESE

PREMESSA

Questa linea operativa deriva dalla proposta metodologica per la valutazione del rischio stress del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL di aprile 2010.

Ha lo scopo di assistere le imprese di piccole dimensioni nell'adempimento normativo della valutazione dello stress. La linea operativa è rivolta alle piccole imprese con meno di 30 lavoratori e prevede la possibilità di utilizzare una unica check list, revisionata per le realtà produttive a minor complessità organizzativa.

La proposta non esclude la possibilità di utilizzare altri strumenti d'indagine purché coerenti con le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La proposta metodologica e lo strumento è pubblicato sul sito http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html#comitato-tecnico.

1. LO STRESS LAVORO CORRELATO

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Lo stress lavoro correlato può essere causato da diversi fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale

inadeguatezza della gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc (art.3 dell'Accordo Europeo). La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative). 2

2. UN RISCHIO DA VALUTARE IN TUTTE LE AZIENDE

Il D.Lgs n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, introducono l'obbligo per tutte le aziende di effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro, secondo quanto previsto da due documenti:

- l'Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato (recepito il 9 giugno 2008)
- le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (18 novembre 2010)

Inoltre sono stati punti di riferimento importanti il documento del Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro "Guida Operativa per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato" e la proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro correlato del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL.



Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, il D.Lgs 81/08 consente, di ricorrere all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione nel rispetto dei criteri indicati dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3. CHI LO VALUTA

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del RLS (RLS/RLST).

4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Come indicato nel documento della Commissione Consultiva, la valutazione del rischio stress lavoro correlato, si articola in due fasi: una necessaria (VALUTAZIONE PRELIMINARE), l'altra eventuale (VALUTAZIONE APPROFONDITA).

4.1 LA FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE (NECESSARIA)

Consiste nella rilevazione, di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti quanto meno a:

I. EVENTI SENTINELLA (es. indici infortunistici; assenze per malattia; turnover)

II. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO (es. ambiente, carichi e ritmi di lavoro; orario e turni....).

III. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO (es. ruolo, autonomia decisionale e controllo, comunicazione...).

Alla conclusione della fase di valutazione preliminare si possono presentare due diverse situazioni:

NON EMERGONO ELEMENTI DI RISCHIO tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio con la verifica nel tempo.

LA VALUTAZIONE TERMINA

EMERGONO ELEMENTI DI RISCHIO

da stress lavoro-correlato si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi e alla successiva rivalutazione per verificare l'efficacia.

Es: se risultano assenti o non diffuse le procedure aziendali, prevedere la loro definizione e un piano di diffusione in azienda in grado di raggiungere tutti i lavoratori.

Es : se risultano assenti momenti di comunicazione è opportuno prevedere che siano organizzati periodicamente degli incontri che consentano a tutti i lavoratori di poter essere informati e partecipi della propria azienda

Alla verifica di efficacia delle azioni correttive si possono presentare due diverse situazioni:

Gli interventi correttivi si rivelano efficaci:

LA VALUTAZIONE TERMINA

Gli interventi si rivelano inefficaci:

si procede con la VALUTAZIONE APPROFONDITA

4.2 LA FASE DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (EVENTUALE)

Quando gli interventi correttivi adottati nella fase preliminare si rivelano inefficaci, si deve procedere alla valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (fase approfondita). In questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Per questa fase, nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. Riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

LINEE OPERATIVE PER LE PICCOLE IMPRESE A CURA DI:

Gruppo Coordinato da: Antonia Ballottin, Pietro Mazzoccoli (SPISAL-ULSS 20)

Luigi Perbellini (UNIV. VR), Manuela Peruzzi, Mario Gobbi, Andrea Serpelloni (SPISAL-ULSS 20), Marco Bellomi (SPISAL ULSS 21), Marco Renso (SPISAL ULSS 22), Pierpaolo Mileto (UPACONFARTIGIANATO VR), Vittorio Bergamini (CNA-VR), Luigino Torneri (CASARTIGIANI), Arianna Ambrosi (CONFESERCENTI), Paolo Righetti (CGIL VR), Alessandro Pagani (CISL VR), Lucia Perina (UIL VR), Davide Beretta (Confagricoltura VR), Sergio Spada (COLDIRETTI), Maurizio Stoppa (ANCE VERONA), Angelica Gazzani (APINDUSTRIA VR), Gianvittorio Cantutti (CONFINDUSTRIA VR)



Stress Lavoro Correlato

5 + 5 REGOLE VITALI PER CHI LAVORA CON L'ELETTRICITÀ

l'istituto elvetico Suva ha lanciato la campagna "Elettricità sicura", creando un Vademecum ad hoc per gli elettricisti, per valutare e prevenire i rischi e gli infortuni anche gravi che caratterizzano questa attività. Premettiamo che i riferimenti legislativi contenuti nel documento originale e i dati relativi agli incidenti riguardano la realtà elvetica. I suggerimenti indicati possono essere comunque utili per tutti i lavoratori tenendo conto, tuttavia, delle differenze nella distribuzione di energia elettrica tra Svizzera e Italia.

REGOLA 1 - Lavoriamo con un incarico preciso e sappiamo chi è il responsabile ("preposto ai lavori" per la normativa italiana)

Lavoratore: "inizio il lavoro solo quando ho capito chiaramente l'incarico e so chi è il responsabile. In caso di dubbio mi rivolgo al superiore.

Superiore: assegno incarichi precisi e non tollero improvvisazioni. Verifico regolarmente se si rispettano le regole vitali per la sicurezza".

Il documento ricorda che "per assegnare incarichi precisi serve un'accurata preparazione del lavoro con valutazione dei rischi. In questo modo si evitano malintesi e si migliora la sicurezza e l'efficienza". E "se non è possibile lavorare in assenza di tensione, occorre fornire una motivazione scritta". Deve essere chiaro che i lavori sotto tensione "possono essere effettuati solo in coppia e solo da persone idonee e specialmente istruite



in materia".

Questi i punti che devono figurare in ogni incarico: persona responsabile delle misure di protezione necessarie e dell'esecuzione sicura dei lavori in loco; lavori da eseguire; metodo di lavoro; luogo di lavoro (posizione delle singole parti dell'impianto, ad es. con piani di situazione); svolgimento scritto dei lavori (lista di controllo); dispositivi di protezione individuale; pericoli particolari, misure di protezione da adottare".

Inoltre è necessario spiegare "di cosa bisogna tenere conto durante lo svolgimento dei lavori: evitare rischi inutili; prima di iniziare i lavori mettere in sicurezza il luogo di lavoro; in caso di incarichi poco precisi o di documenti mancanti, dire STOP, interrompere i lavori e informare il superiore; documentare le fasi di lavoro effettuate (segno di spunta, visto). Informare sullo stato dei lavori i diretti interessati; una volta conclusi i lavori richiedere il visto del responsabile che ne certifichi l'esecuzione a regola d'arte".

REGOLA 2 - Eseguiamo i lavori solo se siamo qualificati e autorizzati

Lavoratore: “eseguo solo i lavori per i quali sono stato formato e autorizzato. Altrimenti dico STOP e informo il mio superiore.

Superiore: impiego personale qualificato e autorizzato. Esorto i miei dipendenti a interrompere i lavori e ad informarmi in caso di dubbio”.

I lavori sugli impianti elettrici “sono impegnativi e richiedono la massima concentrazione. Per questo motivo i lavoratori devono avere, per ogni incarico, la formazione necessaria e soddisfare determinati requisiti fisici e mentali”.

Inoltre le zone elettriche (locali di lavoro, locale con quadro di distribuzione generale, cabina, trasformatori, ecc.) devono essere protette da un sistema di chiusura: devono avere accesso a queste zone “solo persone esperte o addestrate, citate nel piano di sicurezza”.

Per i lavori su impianti elettrici valgono le seguenti regole:

- “per la sorveglianza impiegare persone esperte;
- per lo svolgimento dei compiti impiegare persone addestrate;
- per svolgere le mansioni i lavoratori devono soddisfare determinati requisiti fisici e mentali. Attenzione: per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione occorre una formazione specifica;
- i pericoli elettrici e le misure di protezione da adottare devono essere noti. Le persone non autorizzate vanno allontanate dalla zona di lavoro;
- i lavoratori hanno il diritto di dire STOP e di non eseguire un incarico se non si sentono in grado o hanno dubbi sulla sicurezza. Bisogna accettare eventuali esitazioni;

- in caso di dubbio interpellare direttamente il lavoratore (ad es. in caso di sospetto abuso di droghe o alcol, malattia, malessere, spossatezza, ecc.)”.

E in caso di emergenza è fondamentale: disinserire la macchina/l'impianto; dare l'allarme (avere sempre con sé i numeri di emergenza); prestare il primo soccorso; evacuare la zona (seguire le vie di fuga, indicare il luogo di raccolta)”.

REGOLA 3 - Utilizziamo solo attrezzature di lavoro in perfetto stato

Lavoratore: “utilizzo solo attrezzature di lavoro adatte, intatte e isolate. Riparo subito le attrezzature difettose oppure segnalo il problema al mio superiore.

Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti utilizzino attrezzature di lavoro in perfetto stato. Mi occupo anche della loro manutenzione periodica”.

Per lavorare in sicurezza si applicano in particolare le seguenti regole:

- lavorare solo con attrezzi isolati;
- prima di ogni utilizzo verificare se l'attrezzatura di lavoro è stata sottoposta a manutenzione e non presenta danni;
- non utilizzare più le attrezzature di lavoro difettose, ripararle subito o sostituirle;
- segnalare immediatamente eventuali difetti al superiore.

Si ricorda che i dispositivi di protezione contro la corrente di guasto (salvavita) possono prevenire gli infortuni elettrici. Se sul posto non c'è un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto, si possono utilizzare salvavita mobili.

Attenzione: “gli strumenti di lavoro (utensili, macchine

e apparecchi) devono essere controllati regolarmente e sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante”.

REGOLA 4 - Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale

Lavoratore: “utilizzo dispositivi di protezione intatti e adatti all'attività che sto svolgendo secondo le specifiche del superiore.

Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti ricevano i dispositivi di protezione necessari e li utilizzino correttamente”.

Per “le attività ad alto rischio di arco voltaico e passaggio di corrente occorre utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Questi lavori possono essere effettuati soltanto se non esiste alcuna alternativa”.

Riguardo all'utilizzo dei DPI: parlare dei pericoli e dei motivi per cui è necessario usare i DPI; spiegare quando e quali DPI devono essere utilizzati durante i lavori nella zona prossima e nella zona di lavoro sotto tensione, ad esempio nel corso di misurazioni, lavori di copertura e nelle attività per interrompere l'alimentazione elettrica; ogni lavoratore deve utilizzare i propri dispositivi di protezione e averne cura (casco di protezione, guanti di protezione, ecc.)”.

Si ricorda che i DPI difettosi o usurati devono essere sostituiti immediatamente e i DPI non più igienici e sporchi devono essere puliti secondo le indicazioni di manutenzione del fabbricante.

REGOLA 5 - Mettiamo in funzione gli impianti solo quando sono stati eseguiti i controlli prescritti

Lavoratore: “prima di inserire un impianto mi assicuro che sia stato redatto il programma di lavoro e sia stato

rispettato.

Superiore: mi assicuro che i miei dipendenti effettuino il programma di lavoro e lo documentino. Prima di inserire l'impianto verifico la completezza del programma di lavoro".

Dopo ogni "importante modifica e ampliamento di un impianto elettrico bisogna controllare, prima della messa in servizio, se è garantita la protezione di persone e cose. Questa verifica comprende i sopralluoghi, le prove (di funzionamento) e le misurazioni. Spiegare che le installazioni devono essere verificate subito dopo la realizzazione. Informare sui potenziali rischi nel caso in cui le installazioni elettriche vengano messe in funzione senza aver effettuato la prima verifica (ad es. misure di protezione inefficaci)".

Al momento della verifica "utilizzare tutti i sensi:

- percepire il calore, superfici calde;
- controllare visivamente la protezione dal contatto;
- sentire il ronzio di un trasformatore;
- sentire l'odore del surriscaldamento.

Nel vademecum sono riportate nel dettaglio anche le prove, le misurazioni e i controlli finali da effettuare.



Concludiamo questa presentazione ricordando che i lavoratori, per lavorare in assenza di tensione, devono rispettare altre 5 regole di sicurezza e occorre inoltre utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI):

1. "Disinserire e sezionare l'impianto su tutte le fasi. Prima di iniziare il lavoro, disinserire l'impianto elettrico, sezionandolo dalle parti attive su tutte le fasi. Esempio: spegnere l'impianto ed estrarre i fusibili (presenti nella realtà svizzera mentre in Italia sono in via di dismissione);

2. Impedire il reinserimento accidentale. Impedire che venga accidentalmente riattivato un impianto su cui si sta lavorando. Esempio: portare con sé i fusibili, bloccare con un lucchetto l'interruttore e il punto di sezionamento, esporre il segnale di divieto;

3. Verificare l'assenza di tensione. L'addetto ai lavori deve verificare con mezzi adeguati l'assenza di tensione su tutti i poli dell'impianto. Prima di questa operazione, deve verificare il funzionamento dell'apparecchio di misura. Esempio: rilevatori di tensione adatti, verificare i conduttori (esterni tra di loro e verso terra);

4. Mettere a terra e cortocircuitare. Mettere a terra tutte le parti sotto tensione con dispositivi di messa a terra e in cortocircuito. Negli impianti a bassa tensione si può evitare di eseguire la messa a terra e in cortocircuito se non esiste alcun pericolo di tensioni indotte o di alimentazione di ritorno. Attenzione in caso di alimentazione di ritorno (ad es. impianti solari, collegamenti ad anello, impianti elettrogeni di emergenza);

5. Proteggersi dagli elementi vicini sotto tensione. Se gli elementi vicini sotto tensione non possono essere disinseriti, questi vanno coperti o isolati. Esempio: tappeti, tubi e lastre isolanti" (per questa tipologia di lavorazioni ricordiamo ancora il Decreto del 4 febbraio 2011 che regola il settore dei lavori elettrici sotto tensione definendo le modalità dell'organizzazione aziendale, le attrezzature e i DPI necessari, i preposti ai lavori e la zona dei lavori sotto tensione, la formazione necessaria degli addetti a queste lavorazioni, in riferimento anche alle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1. Recentemente la Commissione per gli interpellati - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 ha ribadito che "la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge").

Trovate il Vademecum completo in pdf su questo link: http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130405_Suva_vademecum_elettricisti.pdf



suvapro
sicurezza sul lavoro

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE

Con circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

1) ESPERIENZA DOCUMENTATA PER “ I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO “ DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL' ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.

Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di

riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.



Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell'articolo 71 e al comma 4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.


Il possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell' Accordo medesimo.

2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell' attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.



LE NEWS DI MARZO - APRILE



VENERDÌ 1 MARZO 2013

SENTENZA THYSSEN: DA OMICIDIO VOLONTARIO CON DOLO EVENTUALE A OMICIDIO COLPOSO

La Corte d'Appello di Torino modifica il giudizio di primo grado riducendo le pene: per l'amministratore delegato la condanna passa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente.

I VANTAGGI DEL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Intervista di PuntoSicuro relativa ad una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva sul coinvolgimento dei lavoratori, impegnati in attività esterne, alla valutazione dei rischi. La metodologia, i vantaggi e le resistenze.

CONTRATTI DI NOLEGGIO: L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA

L'obbligo di manutenzione dell'attrezzatura a carico del datore di lavoro nell'ambito dei contratti di noleggio e "service". Le responsabilità esterne e interne all'azienda, il punto di vista della Suprema Corte. A cura di Francesco Piccaglia De Eccher.

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO

I rischi biologici più frequenti negli ambienti ospedalieri, le attività potenzialmente a rischio e le misure di prevenzione. Cosa fare in caso di infortunio. I protocolli sanitari e le precauzioni universali

MARTEDÌ 5 MARZO 2013.

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

L'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 entra in vigore tra pochi giorni, il 12 marzo. Le tipologie di attrezzature, la presentazione dell'accordo, i requisiti dei corsi, la formazione e-Learning e le indicazioni operative.

AMBIENTI CONFINATI E DPR 177/2011: LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI

Un approfondimento sulle responsabilità negli ambienti confinati alla luce del DPR 177/2011. Normativa, posizioni di garanzia, obblighi del datore di lavoro, lavori appaltati, qualificazione della ditta appaltatrice e rischi da

interferenza.

SICUREZZA... AL PASSO COI TEMPI

Disponibile online il nuovo prodotto INAIL che riepiloga: principali concetti del decreto 81, ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza aziendale, vantaggi della prevenzione, incentivi e agevolazioni a sostegno delle imprese.

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2013.

I QUESITI SUL DECRETO 81: LE SANZIONI PER GLI ACCORDI FORMATIVI

Sugli accertamenti per verificare il rispetto dell'accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e sulle sanzioni da applicare in caso di inadempimento. A cura di G.Porra.

INAIL: MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E MATERIALI PERICOLOSI

Informazioni sulla sicurezza nel carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali con particolare attenzione a merci e materiali pericolosi. I requisiti minimi di sicurezza comuni dei mezzi di sollevamento. Focus su paranchi e gru a bandiera.

L'ABC DEGLI INCENDI: PIANI DI EMERGENZA E PROCEDURE DI ESODO

I datori di lavoro devono predisporre nella propria azienda un piano di emergenza. Le caratteristiche e contenuti dei

piani di emergenza, le procedure operative, le figure dell'emergenza, le operazioni e le procedure di esodo.

[IL COMMITTENTE DI LAVORI EDILI E IL RISPARMIO ENERGETICO](#)

Nuova puntata di Edilizia Sicura dedicata a committente di lavori edili e il risparmio energetico. Il video della trasmissione.

GIOVEDÌ 7 MARZO 2013.

[CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO](#)

Le responsabilità del datore di lavoro che in caso di infortunio sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore. La formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, lavoratori autonomi e addetti alle emergenze. Di Rolando Dubini.

[LA STRATEGIA SOBANE PER GESTIRE I RISCHI PROFESSIONALI](#)

La Regione Lombardia approva una strategia partecipativa, strutturata e coordinata per lo sviluppo di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. Le caratteristiche della strategia SOBANE e la sperimentazione.

[IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO LA CAUSA DEGLI INFORTUNI È UN MALORE](#)

Esempi tratti dall'archivio Infor.mo.: incidenti in vari comparti lavorativi causati da malori e infarti. La caduta da un ponteggio, la guida di un trattore e il taglio di alberi. Gli infarti, gli sforzi fisici, la rianimazione e i defibrillatori.

VENERDÌ 8 MARZO 2013.

[MINISTERO DEL LAVORO: NUOVI CHIARIMENTI SULLE VERIFICHE PERIODICHE](#)

La nuova circolare 09/2013 del Ministero sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Verbali di verifica, attrezzature non marcate CE, verifica di carrelli elevatori, tariffe, data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche.

[FESTA DELLA DONNA: UNA VALUTAZIONE SENSIBILE ALLA DIFFERENZA DI GENERE](#)

Nella giornata dedicata alla donna alcune indicazioni per favorire una prevenzione sensibile alla dimensione di genere. Come includere la differenza di genere nella valutazione dei rischi. L'importanza della specificità e soggettività dei lavoratori.

[LA SICUREZZA SUL LAVORO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE](#)

Informazioni sulla tutela della salute e sicurezza nelle attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. La normativa attuativa del Testo Unico, il campo di applicazione e gli scenari di rischio individuati

LUNEDÌ 11 MARZO 2013.

[L'IMPROROGABILITÀ DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA EX D.LGS. 758/94](#)

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro il termine di trenta giorni entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile. A cura di G.Porra.

[UNA CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS](#)

In rete uno strumento a disposizione delle aziende per favorire una autovalutazione della corretta ed efficace applicazione della normativa sullo stress lavoro-correlato. Valutazione, formazione e azioni di miglioramento.

[COME VALUTARE IL MICROCLIMA E CALCOLARE IL CONFORT TERMICO](#)

Un approfondimento sulla valutazione del rischio microclimatico nei luoghi di lavoro.

MARTEDÌ 12 MARZO 2013.

[DA OGGI IN VIGORE L'ACCORDO ATTREZZATURE: NUOVI CHIARIMENTI DAL MINISTERO](#)

La nuova circolare n. 12/2013 del Ministero del lavoro sull'accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in vigore da oggi.

[ACCORDO ATTREZZATURE: IL CORSO PER LA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI](#)

L'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 entra in vigore oggi: un riepilogo dei percorsi formativi con particolare attenzione al corso per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo.

[EDILIZIA: UNA BUONA PRASSI PER L'ASSEVERAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI](#)

Il 13 febbraio 2013 l'UNI ha ratificato una "prassi di riferimento" relativa all'asseverazione dei modelli organizzativi nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2013.

LE NOVITÀ SUL DECRETO PER LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

Sono previsti 6 criteri per la qualificazione con un obbligo formativo triennale di aggiornamento. Di Rocco Vitale.

BUONE PRASSI PER LA VALUTAZIONE NEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA

Una buona prassi validata relativa a una metodologia di valutazione dei rischi negli impianti di produzione elettrica, coerente con il Testo Unico e lo standard OHSAS 18001.

REGOLAMENTO REACH: LE INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Informazioni per le imprese che devono registrare una o più sostanze chimiche entro il 31 maggio 2013, ma in alcuni casi il dossier di registrazione deve essere trasmesso entro il 31 marzo 2013.

GIOVEDÌ 14 MARZO 2013.

RSPD INTERNO OBBLIGATORIO ANCHE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI?

Il contrasto tra dottrina e giurisprudenza: industriale deve ritenersi qualsiasi azienda imprenditoriale che abbia ad oggetto la produzione di beni o servizi?

SALDATURA: FATTORI DI RISCHIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

La protezione dai rischi chimici e cancerogeni nella saldatura dei metalli non è sufficiente per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori.

IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO LA LINEA VITA NON È UTILIZZATA

Esempi tratti dall'archivio Infor.mo.: cadute dall'alto nel comparto edile correlate al mancato utilizzo di linee vita presenti sulla copertura. Posa in opera di lamiera, rimozione di coperture e ristrutturazioni. Le tipologie di ancoraggio.

MARTEDÌ 19 MARZO 2013.

PERCEPIRE I RISCHI E CONTROLLARLI AUTONOMAMENTE: SI PUÒ INSEGNARE?

Cosa succede se un lavoratore formato si trova davanti a una situazione di rischio nuova? Una metodologia per insegnare a utilizzare anche autonomamente lo strumento della valutazione dei rischi.

INAIL: UN MANUALE PER L'USO IN SICUREZZA DELLE PIATTAFORME MOBILI

Una pubblicazione per promuovere l'uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili elevabili.

COME RIDURRE I PROBLEMI ALCOL-CORRELATI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le politiche di prevenzione nazionali ed europee dei problemi correlati al consumo di alcol. Gli obiettivi e l'impatto del progetto EWA, le procedure di valutazione, i consumatori a rischio e gli interventi nei posti di lavoro.

CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI

Nel caso in cui vengano effettuate più di 40 ore di aggiornamento entro tale data, le ore in esubero valgono come aggiornamento per il quinquennio successivo? La risposta del Ministero del lavoro.

SABATO 23 MARZO

DICHIARAZIONE RLS: LA SCADENZA DEL 31 MARZO

La scadenza della comunicazione all'Inail del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: la normativa vigente, le modalità e gli strumenti di comunicazione.

SULLA NON RESPONSABILITÀ DEL DDL SE C'È UN RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Laddove c'è un responsabile della sicurezza è questo che si deve attivare per il rispetto delle norme antinfortunistiche fermo restando l'obbligo comunque del datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento della sua attività. Di G. Porreca.

PUBBLICATO IL DECRETO SULLA SEGNALETICA PER I CANTIERI STRADALI

Pubblicato in Gazzetta l'avviso relativo al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare.



NEWS BREVI APRILE

VENERDÌ 5 APRILE 2013

[BUONE PRASSI PER GESTIRE IL RISCHIO DA POLVERI DI FARINE](#)

Una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva per il miglioramento della gestione del rischio da polveri di farine. Le patologie da sensibilizzazione, l'indagine igienico ambientale, i valori limite, le soluzioni individuate e i vantaggi.

[DIECI REGOLE VITALI PER LA SICUREZZA DEGLI ELETTRICISTI](#)

I principi salvavita di Suva per chi lavora con l'elettricità. Gli incarichi, la formazione, le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione, la verifica degli impianti e le cinque regole di sicurezza per i lavori in assenza di tensione.

[DIALOGO SULLA SICUREZZA: SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI](#)

Un dialogo tra uno psicologo e un medico del lavoro che affrontano la gestione degli infortuni e degli incidenti accaduti e le sue potenzialità in termini di prevenzione. Di A.Zuliani e E.Bellotto.

MARTEDÌ 9 APRILE 2013

[CARRELLI ELEVATORI: RISCHIO VIBRAZIONE E ESPOSIZIONE DEI CARRELLISTI](#)

Un'indagine mirata alla valutazione delle vibrazioni nei carrelli elevatori e degli interventi in grado di

ridurre il rischio. I sedili, le ruote, la postura, il carico, la velocità di marcia e l'uniformità della pavimentazione.

[LE CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE PER ADULTI, GIOVANI E STRANIERI](#)

Informazioni e suggerimenti sulla formazione e informazione nel mondo del lavoro. La normativa e gli accordi Stato-Regioni, le definizioni, gli attestati di frequenza e le caratteristiche della formazione e dei corsi.

[UN MODELLO DI PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA](#)

Disponibile dal CPT di Firenze un modello di POS con lo schema di tutte le informazioni e le misure di sicurezza da inserire nel documento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

MARTEDÌ 16 APRILE 2013

[PUBBLICATO IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI PER I LAVORATORI STAGIONALI](#)

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 dedicato alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

[SALUTE SUL LAVORO: DEPRESSIONE, BENESSERE ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVITÀ](#)

Un'intervista di PuntoSicuro alla psicologa del lavoro Rosanna Gallo, specializzata in benessere organizzativo. Come affrontare l'aumento dello stress, della depressione, delle malattie psicosomatiche, degli errori umani nei luoghi di lavoro.

[DALL'INAIL UN NUOVO FACTSHEET SU RISCHI SPECIFICI](#)

Disponibile sul sito Inail un factsheet con indicazioni utili su diversi rischi: rischio biologico – legionella; fibre amiantifere, pietre verdi, peculiarità del territorio; agricoltura, serre, microclima, rischio chimico.

[LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA](#)

La Direttiva Seveso per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: una panoramica del quadro normativo comunitario e nazionale. Una pubblicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

GIOVEDÌ 18 APRILE 2013

[RSPP: L'ILLEGITTIMITÀ DEI CREDITI FORMATIVI E LE INADEMPIENZE PUBBLICHE](#)

Una segnalazione/esposto relativa alla concessione illegittima di crediti formativi e all'inadempienza della Conferenza Stato Regioni sull'aggiornamento dell'Accordo del 26 gennaio 2006 in merito alla formazione di RSPP e ASPP.

[IMPARARE DAGLI ERRORI: INCIDENTI CON LE BETONIERE E LE BETONCAR](#)

Esempi tratti dall'archivio Infor mo.: infortuni correlati all'uso delle betoniere, delle autobetoniere e delle betoniere semoventi autocaricanti. Il contatto con un elettrodotto, un errore di manovra e i rischi di folgorazione.

[L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI: ENTRO IL 15 MAGGIO 2013](#)

I coordinatori della sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato aggiornamenti professionali nei

modi di legge, perdono uno dei requisiti essenziali. Possono ancora esercitare la funzione di coordinatore?

VENERDÌ 19 APRILE 2013

[RISCHIO RUMORE: COME INTERVENIRE SU ATTREZZATURE E MACCHINE](#)

Come intervenire sulla trasmissione e propagazione del rumore di macchine, attrezzature e impianti. La propagazione diretta e per riflessione. Cabine, cappottature, schermi, silenziatori, controllo attivo e trattamenti fonoassorbenti.

[INDICAZIONI E CRITICITÀ DEL DECRETO SUI LAVORATORI STAGIONALI](#)

Un'analisi del decreto di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali occupati in agricoltura per non più di cinquanta giornate lavorative annue. A cura di Pietro Ferrari.

[RULLI E COMPATTATORI STRADALI: GUIDA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ](#)

Una guida per l'identificazione delle macchine per costruzioni non conformi alla legislazione europea si sofferma sui rulli e sui compattatori. La marcatura, i documenti, le emissioni sonore e del motore diesel, le strutture rops e i sistemi di accesso.

[LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA](#)

Decreto 4 marzo 2013 relativo ai criteri di apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

LUNEDÌ 22 APRILE 2013

[LA VALIDITÀ DELLA TESTIMONIANZA RESA IN DIBATTIMENTO DA UN ISPETTORE ASL](#)

All'ispettore dell'organo di vigilanza non può essere precluso nella sua deposizione quale testimone in fase dibattimentale di esprimere apprezzamenti e valutazioni personali sui fatti oggetto della deposizione medesima. Di G.Porra.

[LISTA DI CONTROLLO: PROTEGGERE LE MANI NELLE AZIENDE METALMECCANICHE](#)

Una check-list per verificare la situazione di ogni azienda metalmeccanica per quanto riguarda la protezione delle mani. I principali pericoli, la protezione da agenti fisici e chimici, l'organizzazione di lavoro e la manutenzione dei DPI.

[LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA PERCEZIONE DEL RISCHIO NELLE AZIENDE](#)

Informazioni sulla percezione del rischio nei luoghi di lavoro. I dati sugli incidenti, i concetti di rischio e pericolo, il fattore umano, la comunicazione, i limiti della prevenzione e i cambiamenti in corso.

MARTEDÌ 23 APRILE 2013

[BUONE PRASSI PER PIANIFICARE LA MANUTENZIONE IN AZIENDA](#)

Una buona prassi validata relativa alla pianificazione della manutenzione, all'utilizzo di software dedicato e alla formazione per gli addetti alla manutenzione. Il censimento e la scheda di manutenzione, il programma annuale e l'analisi degli interventi.

[EDILIZIA: LA PREVENZIONE NELLE ATTIVITÀ DI SCAVO E DEMOLIZIONE](#)

Un manuale per il mondo edile si sofferma sui rischi dei lavoratori e sugli adempimenti relativi alla normativa vigente. I rischi e le idonee misure di prevenzione nelle attività di scavo e nelle attività di demolizione di un fabbricato.

[IL RAPPORTO ANMIL SULLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO](#)

I disturbi muscolo-scheletrici e da sovraccarico biomeccanico dei lavoratori nel settore del commercio: il rapporto 2013 di ANMIL.



LA POSTA DEL RLS



Ciao sono un lavoratore di un'azienda metalmeccanica. Sono stato scelto per svolgere il ruolo di RLS interno. Dovendo ancora svolgere la formazione obbligatoria per i lavoratori volevo chiederti se può bastare la formazione per Rls o devo fare entrambe? Ciao grazie. Roberto

Gentile Roberto, la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non “sostituisce” la formazione dei lavoratori. La formazione generale e specifica deve essere fatta comunque in base al rischio individuato per la tua azienda e la tua mansione all'interno di essa. Questo perchè prima di essere un Rls sei prima di tutto un lavoratore e per questo devi essere informato, formato e addestrato. Successivamente visto il nuovo importante ruolo che andrai a ricoprire dovrai svolgere la formazione per Rls anch'essa determinata (per numero di ore) dal rischio individuato per la tua azienda come previsto dal T.U. 81/08 art. 37 e dall'Accordo Stato-Regioni.

Sportello Salute CISL
alessandro.pagani@cisl.it
tel. 045 8096014

Sportello Salute UIL
bozzini.sicurezza@uil.vr.it
tel. 045 8873121

Sportello Salute CGIL
salute@cgilverona.it
tel. 045 8674669





Vi invitano a festeggiare il
1° MAGGIO
INSIEME PER IL LAVORO

PRESSO IL TEATRO STIMATE
VIA CARLO MONTANARI, 1
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

PROGRAMMA:

ORE 10.00 INTERVENTO DEI SEGRETARI GENERALI CGIL CISL UIL: MICHELE CORSO - MASSIMO CASTELLANI - LUCIA PERINA

ORE 10.30 LABORATORIO TEATRALE "ENSAMBLE 22 GRADI" IN "CRISI: ISTRUZIONI PER L'USO" REGIA DI DARIA ANFELLI

ORE 11.00 "MARCONI COTTON BAND"

ORCHESTRA ORGANIZZATA E CONDOTTA DAL PROF. LILIAN STOIMENOVORE DIRETTORE DEL CENTRO PER L'AVVIAMENTO MUSICALE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

ORE 11.30 ANDREA DE MANINCOR E SABRINA MODENINI LEGGONO:

L'AUMENTO DI DINO BUZZATI GLI ALLIEVI DEL "CORSO SUPERIORE DI FORMAZIONE TEATRALE PER ADOLESCENTI" DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
INTERPRETANO: MALEDETTA FABBRICA, DI JEAN PIERRE LEVARAY - DIREZIONE DI ANDREA DE MANINCOR COREOGRAFIE DI BARBARA DE'NUCCI

ORE 12.00 SALUTI FINALI